



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Martiri, 38
Settore Affari Generali ed Istituzionali

Allegato alla deliberazione
della C.C. 71 del 28-11-2013
e composta da n° diciotto facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fantini Elisabetta)

COMUNE DI REGGIOLO
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI
RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI
IMPRENDITORI AGRICOLI
(FILIERA CORTA).

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n°9 del 26-04-2012
Approvato dal Consiglio Comunale con atto n°71 del 28-11-2013

Regolamento per lo svolgimento dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli (Filiera corta).

ART. 1 FINALITA

Art. 2 DEFINIZIONI.....

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....

Art. 4 AREE DESTINATE AL MERCATO AGRICOLO

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SINGOLI OPERATORI AGRICOLI

Art. 7 GESTIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI.....

Art. 8 DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Art.9 CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE

Art. 10 ATTIVITA' COLLATERALI CONSENTITE.....

Art. 1 **Finalità**

Il Mercato degli agricoltori in seguito denominato anche mercato contadino, è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il Mercato degli agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

La finalità del presente regolamento e del relativo disciplinare è quello di fissare le norme per la partecipazione al mercato degli Agricoltori nel Comune di Reggiolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 **Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come modificato dall'art. 1 - comma 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 comma 1094 della Legge n. 269 del 27/12/2006).

Art. 3 **Normativa di riferimento**

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato Agricolo del Comune di Reggiolo è disciplinato dalle seguenti normative:

- Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 il quale stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.
- Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/07, il quale in attuazione dell'art. 1 - comma 1065 della Legge n.296 del 27/12/06 ha stabilito i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Regolamento CE 852/2004 il quale prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico - sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nonché al rispetto delle norme del presente regolamento comunale e del relativo disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

Art. 4 **Aree destinate al Mercato Agricolo**

La vendita diretta può essere esercitata su aree coperte o scoperte sia di proprietà privata che su spazi pubblici.

Il Comune individua le aree e gli spazi pubblici e privati destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli come da planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale. Qualora si renda necessario per ragioni di urgenza procedere allo spostamento del mercato, la nuova area potrà essere individuata mediante delibera di Giunta Comunale.

Art. 5 **Soggetti ammessi alla vendita e modalità di partecipazione**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo 2, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580 del 29/12/1993, dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 - comma 1094 della Legge n. 296/2007, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Emilia o entro 30 km dal Comune di Reggiolo con l'intento di valorizzare le produzioni agricole locali. **Si precisa che anche i prodotti trasformati o semi lavorati, possono provenire esclusivamente dall'azienda agricola dell'operatore ammesso alla vendita.**

L'ammissione degli operatori è subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n. 228 e dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla dichiarazione di impegno nel rispettare il disciplinare del mercato.

La comunicazione deve essere presentata al Comune di Reggiolo almeno 3 giorni prima della partecipazione al mercato, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare se l'operatore ha i requisiti previsti per la vendita.

Art. 6 **Attività di controllo sui singoli operatori agricoli**

Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento e al disciplinare di mercato.

Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il Comune di Reggiolo può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato.

Il Comune può procedere all'esclusione degli operatori nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;
- b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme igienico - sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

1. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.

Art. 7

Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune di Reggio.

Art. 8

Disposizioni igienico sanitarie

I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore.

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti.

Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 9

Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato contadino sono le seguenti:

- a) prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c) erbe officinali e aromatiche.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- ✓ verdura fresca e secca;
- ✓ farine e preparati;
- ✓ frutta fresca e secca;
- ✓ succhi di frutta e di verdura;
- ✓ pasta e pasta ripiena;
- ✓ cereali;
- ✓ latte;
- ✓ yogurt;
- ✓ formaggi e latticini;
- ✓ uova;
- ✓ salumi;
- ✓ sottoli e sottaceti;
- ✓ prodotti da forno dolci e salati;
- ✓ confetture e marmellate;
- ✓ miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- ✓ olio e aceto;
- ✓ passate e pelati;
- ✓ condimenti e spezie;
- ✓ dolci;
- ✓ funghi e tartufi;


- ✓ castagne e prodotti del sottobosco;
- ✓ vini e liquori;
- ✓ piante e fiori;
- ✓ carni fresche;
- ✓ prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura;
- ✓ eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati di provenienza provinciale.

Art. 10

Attività collaterali consentite

All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché dal disciplinare del mercato, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con il Comune di Reggiolo.

Allegato a)
al regolamento



Allegato B)

COMUNE DI REGGIOLO
(Provincia di Reggio Emilia)

DISCIPLINARE

MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA

DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

1. Finalità del Mercato
2. Obiettivi e principi del Mercato
3. Caratteristiche del Mercato
4. Requisiti valorizzanti
- 5 Selezione delle aziende
6. Normativa di riferimento

1. Finalità del Mercato

Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione d'identità e di storia.

2. Obiettivi e principi del Mercato

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo;
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità - prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

3 Caratteristiche del Mercato

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, il Comune di Reggio Emilia può individuare un soggetto di coordinamento e gestione del mercato che potrà essere costituito da produttori rappresentanti delle OO. PP, Proloco, Amministrazioni Pubbliche, AUSL, Associazioni dei Consumatori, Province, Regione e altri Enti o Associazioni locali territorialmente rilevanti.

Il prodotto reperibile al Mercato deve provenire esclusivamente dal territorio (Provincia di Reggio Emilia o entro 30 km dal Comune di Reggio Emilia).

Possono essere venduti prodotti freschi semi lavorati e trasformati ma comunque **di provenienza aziendale** e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare attraverso apposita documentazione l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'Amministrazione Comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nell'ambito territoriale del Mercato.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofruttili freschi
- ortofruttili trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vino ed aceti
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- prodotti ittici
- salumi
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno porsi nelle condizioni di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali, (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. assenza di trattamenti ormonali agli animali.

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione, quali HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta (quest'ultimo quando realizzato) e certificazione biologica, quando ricorre il caso. L'imprenditore deve aver ricevuto una formazione adeguata inerente la vendita diretta, le principali norme igienico-sanitarie, l'etichettatura, la tracciabilità e la gestione di rifiuti. I corsi dovranno essere tenuti da organismi accreditati. Sono considerati validi ai fini della formazione i corsi per agriturismo e fattorie didattiche. Alla vendita, del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti a tempo indeterminato. Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta. Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso e lasciarlo libero da impedimenti e strutture.

4. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e d'incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- L'utilizzo di sacchetti, pacchetti o incarti biodegradabili (carta, cartone o contenitori derivati del mais o altri cereali, ecc.).

5. Selezione delle aziende

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli singoli o associati (definiti ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580) la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio identificato; il 90% di questi devono anche essere iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli I.A.P. (imprenditore agricolo a titolo professionale), presso la sede I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n. 1047, 9/01/1963, n. 9, e 2/08/1990, n. 233 e successive modifiche.

Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti messi a disposizione si procederà ad una selezione delle domande, secondo i parametri riportati di seguito:

1. iscrizione all'INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale;
2. ubicazione dell'azienda e del fondo nel territorio del comune di Reggio;
3. possesso di certificazioni di qualità;
4. partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi in materia di vendita diretta e sicurezza degli alimenti rispetto a quanto indicato dal disciplinare;
5. offerta di prodotti biologici, DOC, DOP, IGP;
6. offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa;
7. durata dell'impegno alla partecipazione al mercato;
8. precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta.

La vendita di piante e fiori è subordinata al numero di produttori presenti al mercato contadino prevedendo la partecipazione di (1) produttore floreale ogni cinque (5) non floreali.

Una stessa postazione potrà essere assegnata alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità nella presenza così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.

6. Normativa di riferimento

Il presente documento stabilisce i requisiti che qualificano l'attività di vendita diretta esercitata dalle aziende aderenti al Mercato e trova applicazione in tutte le attività, successive alla produzione primaria ed alla trasformazione, in cui si crea un rapporto commerciale presunto (promozione) o reale (vendita) con il consumatore finale, ivi compreso il confezionamento.

Vendita

- D. Lgs 18 maggio 2001, n 228 "Orientamento e organizzazione del settore agricolo.
- L. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ad esclusione dell'articolo 2 abrogato dal D.Lgs. n. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- D.P.R. 26.3.80 n 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30/04/1962, n 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D. Lgs 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari).
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D M 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg. CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)

- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Zootecnia

- Reg Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Latte e derivati

- D P R 54/97 (che recepisce la Dir CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19,26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.

- L. 169 del 03/05/89 “Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino”.
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.

Trasporti

- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

Norme generali sui controlli

- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive integrazioni e modifiche.
- D. P. R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti strutture personale, ecc)
- D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 'tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circ. Mim. Sanità n 1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica).
- Eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti).
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare).
- L. 268 del 27/07/99 (“Disciplina delle, strade del vino” alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).
- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).
- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile '2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).
- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini)
Legge 164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna dell'Emilia Romagna.

Ortofrutticoli e derivati

- D.P.R. 8.6.82, n. 401: “Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle
 - confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni”.
- D.P.R. 489 del 18/05/82: “Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili”.
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruitticoli freschi).

Miele

- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52(Legge comunitaria 1995— 1997— disposizione sul miele).

6.2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Relative alla normativa cogente e volontaria

- Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n. 228).
- Legge 3 agosto 2004, n. 204 (G.U. n. 186 del. 10 agosto 2004 — in vigore da! 11 agosto 2004): “Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca”.
- Misure agroambientali previste dal PSR' 2000/2006 Reg. CEE n. 1257/99 e prossime misure (da indicare).
- Reg. CEE 2081/92 (IGP — DOP) e reg. 510.

- Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica).
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine).
- DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), 'punti 4 e 7.
- D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Reg. CE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi).
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- D.lgs 173/98 "Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti".
- Legge n. 125/54 "Formaggi dop".
- Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT".
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna).
- L. R. n. 2/2004 (Legge sulla montagna).

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL DISCIPLINARE DI MERCATO

.....I..... sottoscritt.....
nat..... il a
residente a in Via
nella sua qualità di

Legale Rappresentate dell'Azienda Agricola;

Titolare dell'Azienda Agricola

denominata

..... con sede legale a

In Via

C.F.:, telefono

costituita in data E iscritta al n.

In data presso la C.C.I.A.A. di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a rispettare il disciplinare del Mercato Agricolo approvato dal Comune di Reggiolo con Delibera Consigliare n. del
- 2) di rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli (Filiera corta), approvato dal Comune di Reggiolo con Delibera Consigliare n. del....
- 3) Che i dati contenuti nella scheda aziendale descrittiva di cui sotto, corrispondono al vero.

Scheda aziendale descrittiva

Nome dell'azienda agricola _____

Titolare _____

Indirizzo dell'azienda _____

Comune _____ (Prov. _____) Cap _____

Telefono e fax _____

E-mail _____

Sito internet _____

Nome del referente per la vendita diretta _____

Qualifica _____

Telefono _____

Formazione (nomi del corso, anno di frequenza, ente formatore)

Superficie aziendale _____

Ordinamento produttivo (indicare cultivar e superficie)

cereali _____

Ortaggi _____

Frutteto _____

Vigneto _____

Officinali _____

Altro _____

Allevamenti (indicare le razze d'animali che si allevano in fattoria e il n° dei capi)

Bovini da latte _____

Bovini da carne _____

Suini _____

Ovini _____

Caprini _____

Animali da cortile _____

Api _____

Quali prodotti si trasformano in azienda?

Modalità di vendita dei prodotti: cooperative, vendita diretta, consorzio, altro

Associazione di categoria alla quale è iscritta l'Azienda _____

L'azienda adotta metodo di coltivazione:

biologico (Regolamento CE 2092/91)

biodinamico

in conversione, da quale anno _____

Nome organismo di certificazione _____

N.codice operatore _____

integrato (Legge Regionale 28/98, marchio "QC"), da quale anno _____

di produzioni tradizionali (Decreto MiPAF 350/9):

di produzioni tipiche (Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, Legge 164/92, marchi "DOP", "IGP", "DOC", "IGT");

Prodotti che saranno portati al mercato

Eventuali attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento che si intendono realizzare

Note

Data, _____

FIRMA DEL DELEGANTE

FIRMA PER ACCETTAZIONE IL DELEGATO/A.....

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 /Codice in materia di protezione dati). Il Conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge nazionale. Tali dati sono necessari per il procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l'interruzione dell'istanza e ove previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativi.